



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 7/17/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA
NETWORKS ITALIA S.R.L. DALLA SOCIETÀ MANGIA NETWORK S.R.L.
DI AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI SU FREQUENZE DIGITALI TERRESTRI E DELLA
CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 10/17/CONS del 12 gennaio 2017, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2015”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 342/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di*

proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la comunicazione del 9 agosto 2017 (prot. AGCOM n. 57776 dell’9 agosto 2017), con la quale la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito denominata “Viacom”) in merito all’operazione di compravendita avente ad oggetto l’acquisto dalla società Mangia Network S.r.l. (di seguito denominata “Mangia”) di autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre con il marchio “Fine Living” nonché la relativa posizione n. 49 della numerazione dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. la società acquirente, Viacom International Media Networks Italia S.r.l., dalla documentazione in atti risulta essere:
 - società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Corso Europa, n. 5, 20122, Milano (c.f. 07237600965);
 - iscritta al ROC con n. 23178 dal 6 febbraio 2013;
 - attiva nella fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e programmi via satellitare;
 - controllata al 100% dalla società Viacom Holding Italia s.r.l. (c.f. 07607680969), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da VIMN Netherlands Holding B. V. (c.f. 52032086) il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Overseas Holding C. V. (c.f. 34236116), controllata al 99% da Viacom Netherlands Coöperatief U.A. (c.f. 63993082), controllata, in ultima istanza per il tramite di Viacom International Inc., da Viacom Inc. (c.f. 20-3515052) , società quotata al NASDAQ;
 - controllante al 100% la società VIMN Advertising and Brand Solutions S.r.l. (c.f. 12799450155, iscritta al ROC con il n. 16877 dal 6 maggio 2008) e titolare di una partecipazione del 29,62% nella società Rainbow S.r.l. (c.f. 01398510428);
 - titolare di due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, con i marchi: “VH1” LCN 67 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/90065 del 15 dicembre 2009) e “Paramount Channel” LCN 27 (Prot. MISE DGSCER/uff.III/20001/LR del 30 agosto 2005);

- titolare di nove autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite, con i marchi: “Comedy Central” (Delibere AGCOM nn. 464/10/CONS e 432/16/CONS); “Nickelodeon” (Delibere AGCOM nn. 463/10/CONS e 431/16/CONS); “Nick Jr” (Delibera AGCOM n. 606/15/CONS); “Nick Jr +1” (Delibera AGCOM n. 607/15/CONS); “Nickelodeon +1” (Delibera AGCOM n. 608/15/CONS); “Comedy Central +1” (Delibera AGCOM n. 609/15/CONS); “Teen Nick” (Delibera AGCOM n. 610/15/CONS); “MTV” (Delibere AGCOM nn. 224/09/CONS e 263/15/CONS); “MTV Music” (Delibere AGCOM nn. 226/09/CONS e 262/15/CONS);
3. la società cedente, Mangia Network S.r.l., dalla documentazione in atti risulta essere:
- società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in via Giulia Caccini n. 1, Roma (c.f. 12437741007);
 - iscritta al ROC con n. 25531 dal 29 aprile 2015;
 - attiva nella fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre;
 - controllata al 100% da Southbank Media Ltd. (c.f. Z764016617), non iscritta al ROC;
 - non controllante alcuna società;
 - titolare di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri col marchio “Fine Living” LCN 49 (Prot. n. DGSCER/DIV.III/82598 del 24 novembre 2010);
4. come risulta dagli atti notificati, l’operazione in esame consiste nella cessione da parte di Mangia e corrispondente acquisto da parte di Viacom di autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale relativa al palinsesto “Fine Living” nonché la relativa posizione n. 49 della numerazione dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre. L’operazione era sospensivamente condizionata al rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della voltura del predetto titolo abilitativo. L’avveramento della condizione è stato accertato con atto ricognitivo sottoscritto dalle parti e autenticato dal notaio in data 4 agosto 2017;
5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Viacom detiene due autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale; l’operazione in esame, comportando l’acquisizione di un’ulteriore autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali

terrestri in ambito nazionale, non è pertanto idonea a determinare da parte di Viacom il superamento dei limiti previsti dalla normativa;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2015, il gruppo Viacom ha conseguito ricavi pari allo *OMISSIS* % del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 10/17/CONS del 12 gennaio 2017 (17.076 milioni di euro) – mentre la società Mangia, nel 2015, ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari al *OMISSIS* %. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte di Viacom, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;
7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% per cento dei ricavi complessivi di tale settore;
8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del Testo unico, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che lo stesso non è applicabile all'operazione di specie;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 2 ottobre 2017

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano